

DOCUMENTO DI SINTESI (Contratto di mediazione creditizia) IMPRESA – NON CONSUMATORE

	Il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'Ente Erogante per effetto dell'attività posta in essere da Finint Mediatore Creditizio s.p.a., sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, a versare al Mediatore Creditizio un compenso pari:		
COMPENSO DI MEDIAZIONE	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	IMPORTO RICHIESTO	COMPENSO MEDIAZIONE
	□ Leasing		
	□ Finanziamento		
	□ Factoring		
	□ Fidi Cassa o Commerciali		
	☐ Cessione del credito d'imposta ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34		
	□ Altro		
	a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla erogazione o perfezionamento del finanziamento stesso, né la cessazione del presente incarico da qualsiasi causa dipendente.		
	Resta pertanto inteso che nel caso di rinuncia al finanziamento da parte del Cliente ad approvazione del finanziamento avvenuta (completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato), il compenso di mediazione sarà dovuto per intero.		
	Il compenso di mediazione di cui sopra verrà tempestivamente comunicato, a cura del Mediatore Creditizio, all'Ente erogante per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dall'art. 125-novies del TUB.		
SPESE	In aggiunta alla provvigione per l'attività di mediazione, sono a carico del cliente le spese di istruttoria e gestione pratica, ivi incluse spese notarili e tecniche nella misura stabilita da ciascun ente erogatore. Nessun ulteriore compenso in favore di Finint Mediatore Creditizio S.p.A è posto a carico del Cliente.		
PENALE	Il Cliente, in caso di incarico di mediazione irrevocabile conferito a titolo oneroso e con clausola di esclusività, per tutta la durata dello stesso, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento. Al verificarsi dei casi sopra indicati e di quelli espressamente previsti dall'art.9 dell'incarico di mediazione, il Cliente si obbliga a corrispondere a Finint Mediatore Creditizio S.p.A. una somma a titolo di penale – ex art. 1382 c.c. – pari al 50 % della provvigione che sarebbe spettata a Finint Mediatore Creditizio S.p.A. ai sensi dell'art. 6, per ciascun singolo/specifico finanziamento la cui proposta sia stata predisposta dal Mediatore nell'ambito di un'operazione di finanziamento o che sia stata presentata dal Mediatore all'ente erogante e non ancora deliberata dall'ente erogante stesso, salvo il maggior danno.		
DURATA DEL CONTRATTO	Il contratto ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.		
DIRITTO DI RECESSO	Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede legale in Via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano TV, ovvero a mezzo pec: finint.mediatorecreditiziospa@pec.it		
FORO COMPETENTE	In caso di controversie avente ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello di Treviso, con esclusione di ogni altro foro.		

Documento di Sintesi – V.03 - 09.2024



